SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 765

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI e MININNI-JANNUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1994

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1650)

ONOREVOLI SENATORI. – Il sistema di relazioni sindacali fondato sulla legge 20 maggio 1970, n. 300, definita Statuto dei lavoratori, mostra con evidenza i segni di invecchiamento causati dal lungo lasso di tempo trascorso.

La indubbia positività dell'impianto originario non è più idonea a sostenere le nuove istanze dei lavoratori e le diverse esigenze di adeguata rappresentanza degli stessi, e dei propri interessi, limitandosi in sostanza alla conservazione di una delegittimata rappresentatività di determinate centrali sindacali, mantenuta sostanzialmente in vita dal fin qui mancato esercizio del potere di revoca della delega comunque spettante al lavoratore nella sua qualità di associato ad una organizzazione sindacale.

Di conseguenza, nella confusione generata dalla continua sovrapposizione del concetto di rappresentatività a quello di rappresentanza, la diretta espressione dei lavoratori, la «base», ha progressivamente perso ogni forma di contatto concludente con la struttura organizzata della centrale sindacale di appartenenza.

I capitoli più recenti della cronaca delle relazioni sindacali non fanno altro che confermare il palese scollamento tra lavoratore sindacalizzato e centrale confederale di appartenenza e l'abissale distanza tra lavoratore non sindacalizzato e metodi attuali di gestione di problemi che solo in apparenza possono essere ricondotti alla sua sfera di interessi.

Emerge quindi evidente l'urgenza di provvedere a restituire al lavoratore la titolarità del diritto-dovere che gli compete: esprimere la propria identità e la propria capacità di contribuire ad un organico processo di rifondazione del sistema di relazioni sindacali che, così come è strutturato, ha esaurito la sua carica vitale ed è diventato strumento di conservazione di privilegi costituiti in capo a pochi soggetti, già inizialmente favoriti dalla fruizione di parassitarie rendite di posizione politica.

Oggi necessita costruire nel più breve tempo possibile una reale, concreta ed organica «pace sociale»: uno dei percorsi più brevi per raggiungere tale traguardo non può prescindere dalla restituzione ai lavoratori della pienezza della titolarità del diritto di scegliersi, senza condizionamenti, i propri rappresentanti.

Per questi motivi sottoponiamo ai lavoratori ed ai cittadini la presente proposta di modificazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, evidenziando come la stessa rafforzi il diritto dei lavoratori alla tutela della segretezza delle loro scelte, in armonia con il dettato costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Costituzione della rappresentanza unitaria dei lavoratori – RUL)

1. L'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. – *(Costituzione della rappresentanza unitaria dei lavoratori – RUL). - 1.* Nell'ambito di ogni unità produttiva può essere costituita la Rappresentanza unitaria dei lavoratori (RUL) mediante elezione a cadenza biennale, sulla base del regolamento elettorale di cui all'allegato A, annesso alla presente legge, per collegi corrispondenti ciascuno ad un reparto o a gruppo di reparti omogenei con attribuzione di seggi secondo il criterio della proporzionalità pura di cui all'allegato B annesso alla presente legge.

2. La RUL ha il compito di rappresentare e tutelare gli interessi di tutti i lavoratori quale agente contrattuale unico per le materie demandate al livello aziendale.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, la indizione delle elezioni per la costituzione della RUL può essere proposta ad iniziativa di una o più rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o di uno gruppo o più gruppi di lavoratori della unità produttiva.

4. Ai fini della elezione della RUL possono presentare proprie liste sia le RSA costituite ed operanti in azienda, sia gruppi di lavoratori non aderenti ad organizzazioni sindacali, con l'obbligo, per questi ultimi, di indicare un numero di candidati almeno pari al numero dei membri da eleggere.

5. Nelle liste, che devono garantire la rappresentatività proporzionale di lavoratrici e lavoratori, possono essere candidati anche non aderenti ad organizzazioni sindacali ed indicati come indipendenti.

6. Nel caso di unità produttiva con più di 500 lavoratori, i componenti le RUL eleggono nel proprio ambito un comitato esecutivo,

del quale faccia parte un rappresentante di ogni lista che abbia ottenuto almeno un seggio nella elezione della RUL, con il compito di assicurare il permanente collegamento tra la RUL stessa e l'azienda.

7. Il numero dei componenti del comitato esecutivo verrà stabilito comunque in misura proporzionale fatto salvo il minimo di 5 membri e la rappresentanza nello stesso di almeno un componente eletto per ogni lista concorrente.

8. La rappresentanza legale della RUL è conferita ad un responsabile eletto per un biennio nella prima riunione della RUL nel caso di unità produttiva fino a 500 lavoratori o dal comitato esecutivo qualora costituito».

Art. 2.

(Rappresentatività)

1. Sono organizzazioni sindacali rappresentative su scala nazionale quelle che conseguono almeno il 3 per cento dei voti espressi nelle elezioni delle RUL. Le stesse partecipano alle trattative per la stipulazione dei contratti di lavoro di livello superiore a quelli aziendali, mentre alle trattative per la stipulazione dei contratti di categorie partecipano sia i rappresentanti delle organizzazioni sindacali sia i responsabili delle associazioni sindacali interessate.

2. Gli organismi di cui al comma 1 possono nominare propri rappresentanti sindacali aziendali, eventualmente scelti anche al di fuori della RUL.

Art. 3.

(Assemblea)

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:

«Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette dalla RUL o dalle organizzazioni sindacali presenti con propri eletti nella RUL stessa con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo

l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali di cui al comma precedente.

In occasione della indizione delle elezioni le ore di assemblea di cui al primo comma possono essere utilizzate per la presentazione dei programmi delle liste concorrenti».

Art. 4.

(Referendum)

1. L'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e sostituito dal seguente:

«Art. 21. – *(Referendum). - 1.* Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento di *referendum* sia generali sia per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalla RUL o su richiesta di almeno il 10 per cento dei lavoratori dell'unità produttiva».

Art. 5.

(Efficacia dei contratti)

1. I contratti aziendali ed i contratti collettivi nazionali di lavoro sono efficaci nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti ai quali si riferiscono.

2. L'efficacia dei contratti di cui al comma 1 è, peraltro, subordinata all'esito favorevole di *referendum* da tenersi, ai livelli di competenza, obbligatoriamente entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della relativa ipotesi di accordo.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 2 i lavoratori interessati, per unità produttiva, potranno richiedere lo svolgimento dei *referendum* di cui all'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge. Categorie omogenee di lavoratori possono richiedere la definizione di un'area contrattuale rispondente alle proprie specifiche esigenze, al di fuori del contratto collettivo nazionale di lavoro, purchè ne faccia richiesta almeno il 25 per cento degli interessati.

Art. 6.

(Diritti di informazione)

1. La RUL deve essere informata oltre che su quanto già previsto dalle norme vigenti, anche:

a) almeno annualmente:

1) sul bilancio e sull'andamento della gestione dell'impresa, mediante la trasmissione degli stessi atti sottoposti all'approvazione dei soci e del collegio sindacale, quando l'impresa sia costituita in forma societaria o mediante la trasmissione del bilancio in caso di impresa individuale;

2) sulle pari opportunità delle lavoratrici anche ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;

3) sui contratti di appalto;

b) almeno trimestralmente:

1) sull'evoluzione dell'occupazione aziendale, con particolare riferimento ai contratti di lavoro particolari e sulle relative autorizzazioni amministrative o sindacali;

2) sul lavoro straordinario;

c) in tempo utile:

1) sull'introduzione di innovazioni tecnologiche ed organizzative;

2) sull'ambiente di lavoro, con particolare riferimento all'applicazione delle norme di sicurezza ed all'impiego di fattori nocivi;

3) su eventuali progetti di scorpori, cessioni o fusioni di azienda;

4) su eventuali, sostanziali variazioni intervenute nelle informazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Art. 7.

(Trasferimento dei componenti della RUL e dei dirigenti sindacali)

1. L'articolo 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - *(Trasferimento dei componenti della RUL e dei dirigenti sindacali). - 1.* Il trasferimento dall'unità produttiva dei componenti della RUL e dei dirigenti sindacali può essere disposto solo previo nullaosta

rispettivamente della RUL stessa e delle organizzazioni sindacali di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la RUL per i candidati nelle elezioni della RUL stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri».

Art. 8.

(Permessi retribuiti)

1. L'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. – *(Permessi retribuiti). – 1.* I componenti della RUL hanno diritto per l'espletamento del loro mandato a permessi retribuiti.

2. Salvo clausole più favorevoli dei contratti di lavoro la RUL ha diritto a otto ore mensili per ciascun componente, cumulabili ed utilizzabili secondo quanto la RUL stessa disciplinerà nel proprio ambito.

3. Ai componenti l'esecutivo spettano ulteriori otto ore mensili per l'espletamento del mandato».

Art. 9.

(Permessi non retribuiti)

1. L'articolo 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è abrogato.

Art. 10.

(Diritto di affissione)

1. L'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – *(Diritto di affissione). – 1.* La RUL e le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere su apposito spazio, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro».

Art. 11.

(Contributi sindacali)

1. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, già sostituito dall'articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

«Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sulla retribuzione, i contributi che i lavoratori – sulla base delle indicazioni annualmente fornite dalle organizzazioni sindacali interessate – intendono loro versare con modalità che garantiscano la segretezza del versamento mediante la utilizzazione di un modulo rispondente ai criteri di cui all'allegato C annesso alla presente legge».

Art. 12.

(Locali della RUL e delle organizzazioni sindacali)

1. L'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. – *(Locali della RUL e delle organizzazioni sindacali). – 1.* Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione della RUL e delle organizzazioni sindacali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti, la RUL e le organizzazioni sindacali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni».

Art. 13.

(Repressione della condotta antisindacale)

1. Il primo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o

limitare l'esercizio della libertà e dell'attività della RUL e delle organizzazioni sindacali presenti nella unità produttiva nonchè del diritto di sciopero, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, su ricorso dei predetti organismi, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistere la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti».

Art. 14.

(Coordinamento delle RUL)

1. L'articolo 29 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. – *(Coordinamento delle RUL). – 1.* Nel caso di aziende articolate su più unità, le rispettive RUL procedono alla reciproca consultazione mediante la costituzione di un organo permanente di coordinamento che assicura l'indirizzo operativo unitario nelle materie di competenza aziendale».

Art. 15.

(Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali)

1. L'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. – *(Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali). – 1.* I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali presenti nell'unità produttiva hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti».

Art. 16.

(Applicazione ai dipendenti da enti pubblici)

1. L'articolo 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è abrogato.

ALLEGATO A.

REGOLAMENTO ELETTORALE

Articolo 1.

(Indizione delle elezioni)

1. Inderogabilmente, ogni ventiquattro mesi, si provvede ad indire le elezioni per il rinnovo della rappresentanza unitaria dei lavoratori (RUL).

2. Qualora, superato il ventiquattresimo mese, non siano state indette le elezioni della rappresentanza unitaria dei lavoratori, l'iniziativa può essere assunta anche da associazioni o gruppi, sia pur non rappresentati nella RUL uscente, purchè dichiarino preventivamente di presentare liste di candidati.

3. L'iniziativa di cui ai commi 1 e 2 si concreta in una comunicazione dell'intendimento di procedere alle nuove elezioni, la quale deve essere affissa nell'albo aziendale.

4. Il termine per la presentazione delle liste è di dieci giorni dalla data di indizione. L'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del decimo giorno.

Articolo 2.

(Comitato elettorale)

1. Il comitato elettorale è composto da un rappresentante per ogni lista presentata. I componenti del comitato elettorale devono in ogni caso essere dipendenti dall'azienda e non candidati.

2. Il comitato elettorale deve fissare, d'intesa con la direzione aziendale, le modalità necessarie allo svolgimento delle elezioni.

3. Il comitato elettorale elegge il presidente del seggio elettorale.

Articolo 3.

(Presentazione delle liste).

1. Il presentatore di lista deve consegnare l'elenco dei candidati in un numero almeno pari al numero dei membri da eleggere.

2. I presentatori delle liste di cui al comma 1 non possono essere candidati, nè presentatori di più liste.

3. Ogni candidato non può essere presentato in più di una lista.

4. Ogni contestazione va mossa dal comitato elettorale di cui all'articolo 2 all'atto della presentazione della lista, al fine di consentire le necessarie rettifiche.

5. Le liste che rispondono ai requisiti richiesti dal presente regolamento devono essere affisse nell'albo aziendale.

Articolo 4.

(Requisiti per l'eleggibilità)

1. Sono eleggibili tutti i lavoratori maggiorenni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'unità produttiva in cui si presentano, anche se collocati in cassa integrazione guadagni ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Per eleggibilità è richiesto il requisito di almeno sei mesi di anzianità di lavoro.

Articolo 5.

(Scrutatori)

1. È facoltà dei presentatori di lista la designazione di uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto tra i lavoratori elettori maggiorenni non candidati.

Articolo 6.

(Elettori)

1. Sono elettori tutti i lavoratori impiegati nell'unità produttiva, non in prova, prescindendo dalla tipologia del rapporto di lavoro, anche se collocati in cassa integrazione guadagni ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 7.

(Adempimenti della direzione aziendale)

1. La direzione aziendale deve mettere a disposizione del comitato elettorale di cui all'articolo 2 e dei dipendenti un elenco aggiornato degli elettori divisi per unità produttiva.

2. La spesa per il materiale necessario all'espletamento delle operazioni previste dalla presente legge è a carico dell'azienda.

Articolo 8.

(Sistema elettorale)

1. Nelle elezioni della RUL si applica il sistema proporzionale di cui all'articolo 17. Le elezioni avvengono sulla base delle liste presentate ai sensi degli articoli precedenti.

Articolo 9.

(Segretezza del voto)

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera o per delega.

Articolo 10.

(Schede elettorali)

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

2. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio.

3. Il voto di lista deve essere espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

4. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione dell'elettore.

Articolo 11.

(Preferenze)

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per i candidati della lista da lui votata.

2. Il voto di preferenza deve essere espresso mediante una crocetta a fianco del nome del candidato o dei candidati prescelti.

3. Le preferenze non possono superare il 20 per cento del numero dei componenti la RUL da eleggere.

4. L'indicazione delle preferenze espresse vale anche quale votazione della lista, se non è stato espresso il voto di lista.

5. Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste rende nulla la scheda.

6. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altra lista, si considera valido solamente il voto di lista e nulli di voti di preferenza.

Articolo 12.

(Modalità della votazione)

1. Il luogo, il giorno e l'orario della votazione sono stabiliti dal comitato elettorale, previo accordo con la direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.

2. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.

3. Luogo, giorno ed orario di votazione devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione negli albi esistenti presso le aziende, almeno otto giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Articolo 13.

(Composizione del seggio elettorale)

1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'articolo 5 e da un presidente, nominato dal comitato elettorale, appartenente all'unità produttiva per la quale si svolgono le elezioni.

Articolo 14.

(Attrezzatura del seggio elettorale)

1. A cura del comitato elettorale ogni seggio è munito di una cassetta, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

Articolo 15.

(Riconoscimento degli elettori)

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono esibire al presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. La necessità di portare i documenti di riconoscimento sarà rammentata ai lavoratori mediante avviso scritto da collocarsi unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 12.

Articolo 16.

(Operazioni di scrutinio)

1. Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori.

2. Al termine dello scrutinio, a cura del presidente del seggio, il verbale di scrutinio, su cui deve essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, è consegnato, unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, eccetera), al comitato elettorale che, in caso di più seggi, procede alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.

3. Il comitato elettorale al termine delle operazioni di cui al comma 2 provvede ad archiviare in plico sigillato tutto il materiale, esclusi i verbali, trasmesso dai seggi. Il plico sigillato è conservato a cura della RUL per i successivi tre mesi. Trascorso tale periodo il materiale viene distrutto.

Articolo 17.

(Ripartizione dei seggi, verbali e recanti al comitato elettorale)

1. Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti ed il numero dei posti. I posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale sono attribuiti alle liste – anche se non abbiano raggiunto il quoziente- che hanno riportato maggiori resti.

2. A parità di resti fra liste diverse, il posto va attribuito alla lista che non ha conseguito alcun posto. Ove, sempre a parità di resti, tutte le liste abbiano conseguito almeno un posto, si ricorre al sorteggio.

3. A parità di preferenza fra due o più candidati della medesima lista, il posto va attribuito secondo la successione dei nominativi nelle liste.

4. Esaurite le preferenze, sono considerati eletti i candidati secondo la successione dei nominativi nelle liste.

5. Il comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei posti e alla redazione del verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti.

6. Il comitato elettorale dà immediata notizia delle sue conclusioni mediante affissione.

7. Trascorsi i cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati reclami da parte dei dipendenti, si intende confermata l'assegnazione dei posti di cui al comma 5 ed il comitato ne dà atto nel verbale di cui al medesimo comma 5.

8. Ove siano stati presentati reclami nei termini di cui al comma 7, il comitato elettorale deve provvedere al loro esame entro ventiquattro ore inserendo nel verbale le conclusioni alle quali è pervenuto.

9. Copia del verbale di cui al comma 5 e dei verbali di seggio deve essere notificata a ciascun rappresentante delle organizzazioni e gruppi di cui all'articolo 2 entro ventiquattro ore dal compimento delle operazioni di cui al comma 8 e notificata, altresì, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura del comitato elettorale, all'organizzazione territoriale dell'azienda che a sua volta ne dà pronta comunicazione all'associazione. Ulteriore raccomandata deve essere inviata in pari data all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente territorialmente.

Articolo 18.

(Disposizioni per le piccole aziende)

1. Per l'elezione delle rappresentanze unitarie dei lavoratori presso le aziende con meno di 100 dipendenti, opportune intese possono intervenire ai fini di consentire il maggior snellimento possibile delle procedure, senza pregiudizio delle garanzie democratiche.

2. È consentita, comunque, la sovrapposizione tra commissione elettorale e seggio.

ALLEGATO B.

Il numero dei componenti le RUL è fissato secondo la seguente tabella:

Lav. unità produttiva	Componenti
da 15 a 100	1 ogni 20 o frazione
da 101 a 1.500	5 + 1 ogni ulteriore 35 o frazione
da 1.501 a 3.000	33 + 1 ogni ulteriore 100 o frazione
oltre 3.001	48 + 1 ogni ulteriore 500 o frazione

ALLEGATO C.

Il modulo deve garantire da un lato la massima segretezza sulla personale scelta del lavoratore di versare contributi alle associazioni sindacali, dall'altro la migliore chiarezza nella ripartizione da parte delle aziende dei contributi stessi.

Il *modulo è composto da tre distinte parti:*

la prima da consegnarsi all'azienda, recante i dati anagrafici del lavoratore e la somma che lo stesso vuole venga trattenuta;

la seconda, da consegnarsi, eventualmente, al sindacato, a cura del lavoratore, qualora lo stesso voglia dimostrare l'importo della sua contribuzione al fine del rilascio della tessera di iscrizione;

la terza, da consegnarsi, contestualmente alla prima parte, al sindacato prescelto, al fine di consentire, da parte dello stesso, il ritiro delle quote spettanti.

I moduli, in tutte le loro parti, sono consegnati, a cura del datore di lavoro, al lavoratore che, dopo l'eventuale compilazione, deve inserire la prima parte in un'urna per il datore di lavoro, e la terza parte in un'altra urna che è aperta alla presenza dei componenti della RUL il cui contenuto, una volta ripartito tra le varie associazioni sindacali, è spedito alle stesse. La seconda parte resta al lavoratore che, liberamente, può consegnarla personalmente all'associazione sindacale cui desidera iscriversi.